

Introduzione

COSTITUZIONE ITALIANA E UGUAGLIANZA DEI SESSI. IL PRINCIPIO ANTISUBORDINAZIONE DI GENERE *

Barbara Pezzini

SOMMARIO: 1. Origine e principio: la cittadinanza politica delle donne settanta anni dopo. – 1.1. L'origine. – 1.2. Dall'origine al principio. – 2. Il principio antisubordinazione di genere nella Costituzione repubblicana. – 2.1. Il sistema sesso-genere. – 2.2. La complessità dell'uguaglianza e la differenza di sesso e genere.

1. Origine e principio: la cittadinanza politica delle donne settanta anni dopo.

La successione dei decennali che celebrano l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana restituisce un processo di stratificazione, in cui testo costituzionale e contesto sociale e culturale reagiscono alle domande che poniamo (ma anche, via via, alle risposte che sono già state date, o non date, alle domande del passato); la solennità del decennale induce a tornare al punto di partenza per comprendere come l'oggi risponda a un'intenzione che la distanza crescente ammantava di un'aura di mitologia, nella misura in cui, proprio le mitologie, offrendo complessi di credenze sulle origini, ne creano una narrazione.

Affrontando, dunque, tra mitologia e attualità l'impatto della questione

* Questa introduzione ripropone e sintetizza l'interpretazione del principio antisubordinazione di genere nella Costituzione repubblicana, come variamente affrontato in diversi contributi, nei quali risulta più ampiamente sviluppato e argomentato: in particolare, *L'uguaglianza uomo-donna come principio anti-discriminatorio e come principio antisubordinazione*, in G. BRUNELLI-A. PUGIOTTO-P. VERONESI (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, vol. III – *Dei diritti e dell'uguaglianza*, Jovene, Napoli, 2009; *La costruzione del genere. Norme e regole*, vol. I, Studi, e *Genere e diritto. Come il genere costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere*, vol. II, *Lezioni, casi, materiali*, Bergamo University Press, Bergamo, 2012; *La qualità fondativa e fondante della cittadinanza politica femminile e dell'antifascismo: tra mitologia e attualità*, in F. CORTESE-C. CARUSO-S. ROSSI (a cura di), *Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea costituente*, FrancoAngeli, Milano, 2018, 335-364.

di genere nella costituzione italiana, la prima considerazione da farsi riguarda la sua (relativa) irrilevanza rispetto alla costruzione di un mito fondativo caratterizzante l'identità costituzionale, inversamente proporzionale al rilievo storicamente centrale che la questione ha nell'avvio della vicenda costituente.

Apprendo al suffragio universale come fonte della legittimazione delle nuove forme della sovranità, la *Prima costituzione provvisoria* (d.lgs.lgt. n. 151/1944) impone – con il capovolgimento del verso del rapporto tra la costituzione, come forma della sovranità, e i cittadini – anche un'estensione *qualitativa* del voto, che riconosce l'autonoma cittadinanza politica delle donne¹; a monte dell'Assemblea costituente, ne qualifica e, nello stesso tempo, ne determina e circoscrive i poteri. La percezione di tale rilievo costitutivo e fondante, tuttavia, resta in ombra, sia nello svolgersi delle discussioni in Costituente, sia nella ricezione successiva: pur così presente nell'origine della Costituzione repubblicana, l'ingresso delle donne come soggetti autonomi nella sfera politica non riesce ad alimentare la “narrazione delle origini”, fornendo al più nutrimento a facili retoriche.

Settanta anni dopo, è, dunque, quanto mai necessario tracciare un itinerario che ricongiunga, alle questioni dell'attualità, l'irripetibilità dell'*origine*, nella sua consistenza storica e materiale, e quella direzione permanente di senso che essa stessa ha imposto alla norma costituzionale, vale a dire quel *principio* antisubordinazione di genere che, come vedremo, in essa si è incorporato. È la nella duplice decostruzione del concetto di origine in Hannah Arendt² che l'origine dà senso al fare/farsi del principio: e se ciò importa di «*individuare nel cominciamento un atto capace di segnare dei limiti nel momento stesso in cui tende a oltrepassarli. Di coniugare innovazione e permanenza, contingenza e necessità, discontinuità e durata in una figura non dialettica: mantenendole, cioè, nella loro strutturale opposizione*»³, a me pare che suggerisca proprio l'irripetibilità dell'origine – *potere costituente* – nella tensione strutturale con la direzione permanente di senso che essa stessa impone alla norma costituzionale – *potere costituito*.

¹ Consolidata dai d.lgs. 2 febbraio 1945, n. 23, attribuzione elettorato attivo, e 10 marzo 1946, n. 74, elettorato passivo.

² M. CAVALLERI, *La resistenza al nazi-fascismo. Un'antropologia etica*, Mimesis, Milano-Udine, 2015, 146-153, da cui ho tratto una prima suggestione per ragionare dell'origine materna della vita umana come vero e proprio principio di senso, in *Nascere da un corpo di donna: un inquadramento costituzionalmente orientato dall'analisi di genere della gravidanza per altri*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2017.

³ R. ESPOSITO, *L'origine della politica*, Donzelli, Roma, 1996, 32, in merito alla riflessione arendtiana sulla rivoluzione.

1.1. L'origine.

La promessa di radicale novità del d.lgs.lgt. n. 151/1944 venne pienamente colta dall'“Appello alle donne dell'Italia ancora occupata”, lanciato a Radio Roma nel gennaio 1945 dal “Comitato pro-voto”⁴, al quale appartenevano tutti i movimenti femminili dei partiti di CLN, l'Associazione pro-suffragio e la Fildis. Nonostante l'assenza di un vero dibattito pubblico⁵ e malgrado i toni paternalistici della stampa⁶, l'accesso al voto non va inteso come premio dei sacrifici della guerra e corrispettivo di prove di capacità fornite *eccezionalmente* dalle donne durante la guerra e la Resistenza, secondo l'interpretazione in chiave concessoria e compensativa che accompagna in modo ricorrente gli snodi significativi del processo di costruzione della parità giuridica fra i sessi svalutando e ostacolando il riconoscimento di una soggettività politica nuova; fu una conquista che riconosceva la presenza di un soggetto politico nuovo e registrava i profondi cambiamenti che, nonostante le resistenze attivamente dispiegate dai regimi liberale e fascista, erano già in atto nella costruzione dei rapporti di genere⁷.

La portata della novità rappresentata dall'accesso ai diritti politici delle donne nel 1946 si può meglio comprendere in collegamento con il dibattito e le lotte emancipazioniste e suffragiste dell'inizio del Novecento, se-

⁴Formato nel novembre 1944 per ottenere dal governo Bonomi le norme relative alle prime elezioni amministrative nell'Italia liberata, la nomina di donne alla Consulta nazionale e, soprattutto, la rappresentanza politica nazionale in Assemblea costituente: A. GALOPPINI, *Il lungo viaggio verso la parità*, Zanichelli, Bologna, 1980, 143; M. MICHETTI-M. REPETTO-M. VIVIANI, *UDI laboratorio di politica delle donne*, Cooperativa Libera Stampa, Roma, 1985. Nelle elezioni amministrative del 1945 vennero elette circa 2000 donne: v. M. ADDIS SABA, *Cittadine della Repubblica*, in M. ADDIS SABA-M. DE LEO-F. TARICONE (a cura di), *Alle origini della Repubblica, Donne e Costituente*, Presidenza del Consiglio, Roma, 1996, 27. Alla *Consulta nazionale* le donne risultano 13 su 440 (curiosamente il sito della Camera dei deputati, disaggregando i dati per genere, ne individua solo cinque: Adele Bei Ciuffoli, Laura Bianchini, Angela Maria Guidi Cingolani, Teresa Noce Longo, Elettra Pollastrini, ignorando Clementina Caligaris, Gisella Della Porta, Ofelia Garoia, Jole Lombardi, Claudia Maffioli, Ada Marchesini Prospero, Virginia Minoletti Quarello, Rina Picolato).

⁵Il decreto n. 23/1945 viene adottato quasi “alla cheticella”: A. ROSSI DORIA, *Diventare cittadine, Il voto alle donne in Italia*, Giunti, Firenze 1996, 21. Le posizioni ufficiali dei partiti, come dei sindacati, sono tutte favorevoli al voto alle donne: resistenze e diffidenze, che pure non mancano, restano sotto traccia, espresse per lo più nella forma di valutazioni tattiche sugli orientamenti dell'elettorato femminile.

⁶P. GAIOTTI DE BIASE, *L'accesso alla cittadinanza, il voto e la Costituzione*, in *Le donne e la Costituzione, Atti del Convegno promosso dall'Associazione degli ex-parlamentari (Roma, 22-23 marzo 1988)*, Camera dei deputati, Roma, 1989, 61.

⁷Anche la nomina di una donna a una carica politica di governo nella Giunta provvisoria della Repubblica dell'Ossola non fu prova eccezionale di una capacità inattesa e inospettata, ma segno dell'avvenuto superamento della tradizionale ripartizione per linee di genere degli spazi pubblici e privati: v. F. LUSSANA (a cura di), *Una storia nella Storia. Gisella Floreanini e l'antifascismo italiano dalla clandestinità al dopoguerra*, Res Cogitans, Roma, 1999.

condo una consapevolezza che, peraltro, ai tempi mancò nello stesso movimento femminile, contribuendo a limitare la piena percezione del rilievo qualitativo del voto alle donne.

Nell'ambito della più ampia e complessa storia del suffragismo italiano⁸, alla prospettiva del giurista offre particolare stimolo la mobilitazione per l'iscrizione alle liste elettorali promossa da Maria Montessori nel 1906⁹, che testimonia in modo esemplare l'incessante moto circolare per cui «il genere costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere». È noto che lo Statuto albertino, affermando l'uguaglianza di «tutti i regnicoli» davanti alla legge, consentiva le differenze di trattamento stabilite dalla legge (deliberate dal parlamento rappresentativo e dotate di efficacia generale); in materia elettorale la legge, che inizialmente escludeva dalla cittadinanza politica attiva tutti coloro che non possedessero i prescritti requisiti di età (25 anni), di istruzione (alfabetismo), di censo (40 lire), aveva via via incluso categorie di elettori in base a requisiti meno restrittivi, sino alla completa abolizione dei requisiti di censo e istruzione per chi avesse superato i 30 anni (quello che abitualmente ricordiamo con il curioso ossimoro di *suffragio universale ... maschile*). Un processo progressivo di estensione senza le donne: nel 1867, la proposta di legge di Salvatore Morelli, significativamente intitolata «Abolizione della schiavitù domestica con la reintegrazione giuridica della donna accordando alle donne i diritti civili e politici»¹⁰, non era stata neppure ammessa alla lettura; nel 1880, la relazione della commissione Zanardelli per la riforma della legge elettorale aveva ribadito l'inopportunità del suffragio femminile¹¹, pur riconoscendo il valore della petizione promossa da Anna Maria Mozzoni e la legittimità giuridica della richiesta di voto alle donne; nel dibattito parlamentare del 1912, la Camera aveva respinto la concessione del voto alle donne con 209 contrari, 48 a favore e 6 astenuti.

Le donne risultavano discriminate *implicitamente*, senza che la legislazione dell'epoca prevedesse apertamente l'esclusione del sesso femminile ovvero richiedesse il sesso maschile come requisito positivo per l'elettorato. Su questo nodo e questa ambiguità si innestò, nel 1906, la campagna

⁸ Su cui si veda A. ROSSI DORIA, *Diventare cittadine*, cit.

⁹ Sulla quale: R. ROMANELLI, *Circa l'ammissibilità delle donne al suffragio politico nell'Italia liberale. Le sentenze pronunciate dalla magistratura nel 1905-1907*, in P. PEZZINO-G. RANZATO (a cura di), *Laboratorio di storia. Studi in onore di Claudio Pavone*, FrancoAngeli, Milano, 1994, 127; G. BRUNELLI, *Minoranze sociali, norme discriminatorie e funzione del giudice costituzionale*, in R. BIN-G. BRUNELLI-A. GUAZZAROTTI-A. PUGIOTTO-P. VERONESI (a cura di), *La «società naturale» e i suoi «nemici». Sul paradigma eterosessuale del matrimonio*, Giappichelli, Torino, 2010, 45.

¹⁰ Art. 1 «*La donna italiana può esercitare tutti i diritti che le leggi riconoscono ai cittadini del regno*».

¹¹ Per la speciale missione domestica della donna e le sue *naturali virtù* – tenerezza e passionalità, sentimento e generosità – incompatibili con i forti *doveri razionali* della vita civile: A. ROSSI DORIA, *Diventare cittadine*, cit., 79.

suffragista di Maria Montessori, che faceva appello alle donne perché chiedessero l'iscrizione alle liste elettorali. Le iscrizioni, accolte da talune Commissioni elettorali provinciali ma contestate dal Governo, vennero generalmente respinte dalle Corti d'appello, con l'eccezione di quella di Ancona che invece riconobbe che anche le donne erano comprese tra "tutti i regnicoli" proclamati "uguali dinanzi alla legge" dall'art. 24 dello Statuto e non potevano, di conseguenza, essere escluse implicitamente dai diritti politici attribuiti agli uomini. Argomentando *in diritto*¹² la sentenza rileva come in base all'art. 25 St. alb., secondo il quale tutti i regnicoli contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato, non si sia mai dubitato del fatto che le donne debbano, come gli uomini, contribuire al fisco in proporzione dei loro averi; nota che diritti, essenzialmente politici, di libertà individuale, di manifestazione del pensiero e di riunione sono già riconosciuti anche alle donne, che potrebbero essere escluse da altro diverso diritto politico solo per volontà espressa del legislatore; richiama il fondamentale criterio ermeneutico per cui, dovendosi determinare l'estensione di un diritto politico, il dubbio sull'intenzione del legislatore va risolto nel senso della libertà.

Ma l'argomentazione non vince il paradigma dell'inferiorità della donna.

La sentenza di Ancona cade sotto i colpi della Corte di cassazione che si limita a evocare il principio presupposto dell'estraneità delle donne a qualsiasi carica e funzione attinente alla vita politica dello Stato: talmente forte e auto-evidente «che non si è sentito neppure il bisogno di dichiararlo espressamente». Interpretazione e applicazione della legge sono macroscopicamente segnate da un preconcetto sessista: che la differenza tra donne e uomini sia tale in natura e che il diritto si limiti a recepirlo esprime un vero e proprio pregiudizio, che vorrebbe confinare la discriminazione nella sfera pre-giuridica della natura, in cui il diritto apparentemente non interviene. Ma proprio la separazione tra natura e diritto, che per la Corte di cassazione dovrebbe consentire al secondo di conservare la propria "neutralità" e "universalità", viene messa in discussione: da un lato, sono state le richieste di iscrizione nelle liste elettorali a contestare l'effettività della norma (presupposta) e la legittimazione dei contenuti (impliciti) da questa veicolati; dall'altro, il fronte interpretativo è stato rotto dalla sentenza di Ancona che, facendo emergere la possibilità di un'interpretazione differente, ha mostrato come sia necessario un ordinamento giuridico – e non basti un preteso "ordine naturale" delle cose – per produrre e mantenere l'esclusione delle donne dalla cittadinanza politica. L'affacciarsi sulla scena di donne che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali (donne che non accettano la propria "natura", soggetti non più disposti a subire volontariamente la propria esclusione politica), dimostra che la discriminazione si

¹²La motivazione si deve alla penna e alla cultura di Lodovico Mortara, pur personalmente contrario, nel merito, al suffragio femminile.

realizza e può operare solo per il tramite della forza della sentenza. L'esclusione delle donne dal voto cessa di essere una differenza naturale, per divenire a tutti gli effetti una discriminazione giuridica: non la natura, ma il diritto priva nel 1906 le donne del diritto fondamentale politico di voto.

Quando, quarant'anni più tardi, maturano finalmente le condizioni che consentono alle donne di "diventare cittadine", a essere messo in discussione è un vero e proprio paradigma costitutivo della modernità (e della fondazione del contratto sociale sul contratto sessuale¹³): la separazione delle sfere privata e pubblica in base al genere¹⁴ e la connessa costruzione del moderno concetto di individuo sulla base di proprietà, quali l'autonomia e la disponibilità del proprio corpo, costitutivamente negate alle donne.

Maschile e femminile hanno storicamente abitato diversamente *il privato*, inteso sia come personale (sfera di libertà negativa tutelata da interferenze), sia come segreto e privo di visibilità, e *il pubblico*, inteso sia come sfera legittima di intervento collettivo, sia come sfera della comunicazione intersoggettiva e della visibilità; l'intreccio tra genere e definizione dello spazio pubblico e privato non riguarda solo la costruzione storica di queste dimensioni, ma anche la loro continua trasformazione. Con l'attribuzione dei diritti politici alle donne si compie una rivoluzione topografica complessiva: il suffragio universale, facendo cessare il monopolio maschile dello spazio politico, impone una trasformazione effettiva di ogni spazio, da quello privato della famiglia a quello del lavoro produttivo, da quello del potere economico a quello del potere politico, perché l'esistenza di una sfera sottratta al principio di uguaglianza e strutturata da una subordinazione femminile è diventata intollerabile.

1.2. Dall'origine al principio.

Da qui la *discontinuità* fondativa e fondante: il suffragio universale incorpora irreversibilmente nel patto fondamentale i diritti politici delle donne come diritti inviolabili, anche se la consapevolezza della strutturale inscindibilità della cittadinanza politica dai diritti civili e sociali e delle contraddizioni che le donne avrebbero portato nella fruizione di quei diritti entro il sistema moderno delle libertà maturerà solo successivamente, veicolata dalle pratiche¹⁵. La riflessione sulla portata innovativa dell'in-

¹³ C. PATEMAN, *Il contratto sessuale*, Introduzione di O. GUARALDO, Moretti & Vitali, Bergamo, 2015 (ed. originale *The Sexual Contract*, Stanford University Press, Stanford, 1988).

¹⁴ A. ROSSI DORIA, *cit.*, 9; v. anche L. GIANFORMAGGIO, *La soggettività politica delle donne: strategie contro*, in *Dem. dir.*, 1994, 489 ss.; M.L. BOCCIA, *La differenza politica*, Il Saggiatore, Milano, 2002, 29.

¹⁵ Per la tesi di un "*constitutional right feminism*" agito dalle donne impegnate in politica tra il 1946 e il 1966, che avrebbe contribuito a sostenere sia la cittadinanza femminile, sia la legittimazione democratica dell'Italia del dopoguerra, v. M. TAMBOR, *The Lost Wave: Women and Democracy in Postwar Italy*, Oxford University Press, New York, 2014.

gresso delle donne nella cittadinanza politica resta debole: basti pensare a come nelle analisi dei nodi storiografici sulla nascita della Repubblica il coinvolgimento attivo delle donne sia pressoché ignorato¹⁶; e anche a come il diritto costituzionale resti impermeabile persino a un'espressione forte e pregnante come "doppia cittadinanza"¹⁷, che non varca i confini disciplinari della sociologia¹⁸, né viene riconosciuta come uno strumento concettuale utile, e probabilmente indispensabile, anche alla politica e alla riflessione disciplinare del costituzionalismo.

Eppure, i diritti politici delle donne hanno aperto a una trasformazione della forma di stato da considerare altrettanto significativa di quella connessa al superamento del suffragio censitario: tuttavia, mentre leggiamo comunemente in quella prima discontinuità il fondamento dello stato sociale, la cui legislazione considera i soggetti non nella loro astrazione giuridica ma nella loro concreta collocazione di classe ed economica nella società¹⁹, stentiamo, invece, a vedere che l'ingresso delle donne nei luoghi della rappresentanza fonda una *democrazia duale*²⁰, chiamata a riconoscere le differenze tra i sessi in modo non discriminatorio²¹, proprio perché la presenza anche delle donne nelle sedi della rappresentanza influenza la produzione delle leggi che definiscono le condizioni di vita delle donne e degli uomini.

Lo mostrano l'Assemblea costituente, prima sede di rappresentanza po-

¹⁶ P. GAIOTTI DE BIASE, *L'accesso alla cittadinanza*, cit., 62. rileva un "duplice silenzio storiografico", sia della storia delle donne, sia della storiografia della Repubblica; a distanza di oltre 30 anni si può considerare colmato il primo, mentre il secondo persiste: A. ROSSI DORIA, *Gli studi di storia politica delle donne sull'Italia repubblicana*, in *Contemporanea*, 3/2010, 487.

¹⁷ Introdotta dagli studi di C. SARACENO, *La struttura di genere della cittadinanza*, in *Dem. dir.*, I, 1988; *Tra uguaglianza e differenza: il dilemma irrisolto della cittadinanza delle donne*, *Lettura annuale* Ermanno Gorrieri, Fondazione Gorrieri, Modena, 2008.

¹⁸ Che la utilità per cogliere le interdipendenze tra due sfere, del pubblico e del privato, che nascono disomogenee e per cercare nuovi strumenti conoscitivi per superarne la separazione di genere.

¹⁹ Lo stato sociale e pluriclasse è lo stato del pluralismo politico, nel quale l'accesso alla rappresentanza parlamentare garantisce il riconoscimento del sistema dei diritti sociali a livello costituzionale e della legislazione ordinaria (la tutela dei lavoratori tramite la contrattazione collettiva, l'autotutela collettiva dei diritti sindacali e di sciopero, la garanzia dei beni fondamentali nei diritti sociali all'istruzione, alla salute, all'assistenza).

²⁰ Per il concetto di *democrazia duale*, v. B. PEZZINI, *Guardare il diritto con la coscienza del genere: la democrazia paritaria*, in COMMISSIONE NAZIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ, *Regioni: quale riforma*, IPZS, Roma, 2003, 130; ripreso adesivamente da L. CASSETTI, *Le pari opportunità tra i sessi nelle consultazioni elettorali dal costituzionalismo regionale al costituzionalismo statale*, 24 luglio 2003, in www.federalismi.it, 17, e da G. BRUNELLI, *Pari opportunità elettorali e ruolo delle regioni*, in B. PEZZINI (a cura di), *Diritti sociali tra uniformità e differenziazione. Legislazione e politiche regionali in materia di pari opportunità, previdenza e lavoro dopo la riforma del titolo V*, Giuffrè, Milano, 2005, 68, nt. 43, che parla propriamente di *cittadinanza duale*.

²¹ Per distinguere tra uguaglianza, differenza e discriminazione, v. L. GIANFORMAGGIO, *Eguaglianza, donne e diritto*, il Mulino, Bologna, 2005.

litica anche delle donne italiane, e la Costituzione repubblicana, prima produzione normativa a cui le donne italiane partecipano direttamente come elette.

Anche se sono solo il 3,7 % dei componenti dell'Assemblea²², la rottura dell'ordine mono-genere della rappresentanza politica basta a porre a tema la questione della costruzione sociale e giuridica dell'inferiorità della donna: le differenze dei sessi, di cui lo Statuto Albertino non recava traccia²³, sono esplicitamente nominate dalla Costituzione repubblicana per rimuovere ogni discriminazione e impedire la subordinazione delle donne; le relazioni tra i sessi nei vari ambiti della vita sociale – dalla famiglia, al lavoro, alla sfera politica – emergono in forma palese di fronte al diritto che, sino ad allora, aveva invece contribuito a dissimularne la stessa esistenza.

Il quadro costituzionale sviluppa le potenzialità del principio di uguaglianza in una serie di disposizioni che agiscono in termini di genere, facendo riferimento a quanto vi è di storicamente e socialmente determinato nella differenziazione dei ruoli e delle aspettative sociali connesse al sesso maschile e femminile (v. oltre nel par. 2.2.). L'uguaglianza – declinata nelle sue dimensioni formale, sostanziale e in prospettiva dinamica – cessa di essere una prescrizione astratta e viziata dalla rimozione del genere, diventa sensibile al genere, viene orientata dalla capacità di riconoscere il dualismo dei sessi: l'uguaglianza dei sessi non è un punto di partenza astratto, è obiettivo raggiungibile al termine di un processo nel corso del quale ogni persona è considerata tenendo conto delle effettive condizioni di genere. Un obiettivo che diventa per questo intrinsecamente mobile, che si rinnova incessantemente. D'altra parte, è la costituzione a imporre la considerazione delle condizioni di fatto (già nell'art. 3, comma 2 e poi ribadendolo e rinforzandolo nella nuova formulazione dell'art. 117, comma 7) e a richiedere di interrompere il circolo vizioso nel quale le differenze dei sessi si riproducono infinitamente come differenze di potere che, a loro volta, costruiscono e producono differenze di genere.

L'attuazione del precetto di uguaglianza sarà inevitabilmente lenta²⁴ e

²² 9 su 208 per la DC, 9 su 104 per il PCI, 2 su 104 per il PSIUP, 1 su 30 per l'Uomo qualunque. Le candidature erano state 68 per il PCI, 32 nella DC, 16 nel PSI, 14 nel Partito d'azione, 8 nell'Unione Democratica Nazionale e 7 del Fronte dell'Uomo Qualunque: A. ROSSI DORIA, *Diventare cittadine*, cit., 100-101. M.T.A. MORELLI (a cura di), *Le donne della Costituente*, Fondazione Camera dei deputati, Laterza, Roma-Bari, 2007; A. ROSSI DORIA, *Gli studi di storia politica*, cit., 499.

²³ Le donne nominate dallo Statuto con specifico riferimento al loro genere erano solo quelle della famiglia reale.

²⁴ V., tra gli altri, E. PALICI DI SUNI, *Tra parità e differenza. Dal voto alle donne alle quote elettorali*, Giappichelli, Torino, 2004; M. GIGANTE (a cura di), *I diritti delle donne nella Costituzione*, Editoriale scientifica, Napoli, 2007; P. GAIOTTI DE BIASE, *L'accesso alla cittadinanza*, cit., 63, sottolinea il contesto fortemente familista che avrebbe contribuito a ridurre la novità politica del voto entro i confini tradizionali di genere, premiando gli elementi di continuità con il ruolo materno e, comunque, tradizionale della donna nella famiglia.

la stessa Corte costituzionale assumerà solo con fatica e ritardi la prospettiva che la Costituzione impone²⁵. Un lungo processo di attuazione attraverso il mondo del lavoro²⁶, nella famiglia²⁷ e nel riconoscimento dell'autodeterminazione delle donne in ordine alla sfera delle relazioni sessuali e riproduttive²⁸, che restituisce tutta la complessità di un processo di profonda trasformazione sociale, nella direzione del superamento del modello patriarcale e della ridefinizione di genere degli spazi sociali. Ma proprio la distanza tra le norme costituzionali e la legislazione ordinaria rivela anche il potenziale di trasformazione sociale incorporato nelle norme costituzionali, la capacità di orientare le relazioni sociali tra i sessi, di pretendere mutamenti che riguardano la posizione degli uomini e delle donne nella società e la distribuzione del potere dal punto di vista di genere.

2. *Il principio antisubordinazione di genere nella Costituzione repubblicana.*

2.1. *Il sistema sesso-genere.*

La prospettiva analitico-critica dell'analisi di genere applica un codice binario e relazionale che restituisce una gerarchia, indagando il rapporto tra i due termini della coppia maschio/femmina, uomo/donna, e riconoscendo i processi e le forme della costruzione di un maschile dominante sul femminile o, comunque, di una complementarietà tra i sessi staticamente prefigurata (la struttura di genere della società, anche in presenza di un indebolimento e una delegittimazione delle forme patriarcali tradizionali²⁹, continua a restituire della coppia maschile e femminile, e del posto assegnato a uomini e donne nella società, una codifica rigida, attribuita una volta per tutte con pretesa di assolutezza ontologica e assiologica, entro la qua-

²⁵ B. PEZZINI, *Tra uguaglianza e differenza: il ruolo della Corte costituzionale nella costruzione del genere*, in AA.VV., *Per i sessanta anni della Corte costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2017, 35.

²⁶ Legge n. 66/1963: accesso agli uffici pubblici e alla magistratura; legge n. 1044/1971: piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali; legge n. 1204/71: tutela delle lavoratrici madri; legge n. 903/1977: parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro; legge n. 125/1991: azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro; legge n. 215/1992: azioni positive per l'imprenditoria femminile; legge n. 380/1999: istituzione del servizio militare volontario femminile; legge n. 53/2000: sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

²⁷ Legge n. 898/1970: divorzio; legge n. 151/1975: riforma del diritto di famiglia; legge n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013: "filiazione unica".

²⁸ Legge n. 405/1975: istituzione dei consultori familiari; legge n. 194/1978: interruzione volontaria della gravidanza; legge n. 66/1996: nuove norme contro la violenza sessuale.

²⁹ O. GIOLO, *Il patriarcato adattivo e la soggettività politica delle donne*, in O. GIOLO-L. RE (a cura di), *La soggettività politica delle donne. Proposte per un lessico critico*, Aracne, Roma, 203-219, 2014, parla in proposito di patriarcato adattivo.

le il dualismo dei sessi, da dimensione materiale dell'esistenza, si traduce in una regola fondativa di complementarietà necessaria). Ciò che più precisamente viene interrogato è il sistema sesso-genere, nel quale tra sesso e genere non si dà una sequenzialità data e banale, ma un'interazione complessa: in esso rilevano entrambe le dimensioni del femminile e del maschile, quella più immediatamente restituita dal sesso, cui appartengono la biologia, la corporeità, la sessualità e la riproduzione, e quella relativa a ruoli, possibilità, costrutti di potere connessi socialmente all'appartenenza sessuale (il genere).

L'assunzione di tale prospettiva analitica sulla differenza e sulla relazione tra i sessi riconosce il proprio debito nei confronti del femminismo: la fondazione essenziale delle categorie per pensare in modo non gerarchizzato la differenza di sesso e genere si radica, infatti, nelle complesse declinazioni del pensiero nelle varie elaborazioni dei femminismi (posto che il femminismo non è riconducibile a una sola prospettiva unitaria).

Nella prospettiva e nella dimensione ordinamentale la regola sociale diviene una categoria giuridica (in questo senso il genere costruisce il diritto) avvalendosi della sua forza e delle sue strutture per produrre e riprodurre le gerarchie (in questo senso il diritto costruisce il genere). La dimensione in cui si compie la costruzione giuridica del genere³⁰ è necessariamente mobile, dinamica; i contenuti di genere sono socialmente variabili e, come tali, sono anche attivamente rinegoziabili; la costante ridefinizione del genere e dei rapporti di genere impedisce di isolarne le caratteristiche in una statica dimensione essenzialistica o naturalistica. Riconoscere la differenza sessuale entro il sistema sesso-genere come modello dinamico e complesso induce a pensare la differenza in modo altrettanto complesso, spostando l'attenzione su rapporti di somiglianza e dissimiglianza che rendono pensabile la pluralità e la variazione nelle categorie di sesso e genere³¹.

Il pensiero femminista approfondisce costantemente e strutturalmente la tensione tra i poli dell'uguaglianza e della differenza, articolandoli in forma più o meno oppositiva e dilemmatica; parallelamente, le forme giuridiche dell'articolazione del principio di uguaglianza si muovono tra i medesimi due poli senza, *di norma*, ricorrere consapevolmente all'applicazione del genere come categoria analitica, anche quando mettono specifi-

³⁰ T. PITCH, *Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità*, Il Saggiatore, Milano, 1998.

³¹ Persino il processo biologico della differenziazione sessuale, pur avendo un'indubbia consistenza a livello di cellule (xx e xy funzionano diversamente già in una cellula isolata, *in vitro*, e anche i modelli *sbilanciati* della condizione intersessuale – es. xxx o xxy – sono dimorfici), è un processo che dipende sempre da una complessa serie di fattori "ambientali" e di contesto; il dimorfismo è propriamente attestato biologicamente solo a livello di organi riproduttivi: D. JOEL et al., *Sex beyond the genitalia: The human brain mosaic*, in *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, vol. 112, n. 50, 2015, 15468-15473.

camente a tema l'uguaglianza e la differenza di uomini e donne. Il permanere di questa separazione lascia il fondamento costitutivo del discorso sull'uguaglianza di genere nell'ombra delle premesse fattuali del discorso, senza accoglierlo nella struttura giuridica dei concetti; al contrario, l'emergere di tutta la radicalità di tensioni e contraddizioni rispetto alle categorie giuridiche tradizionali rivelate dall'analisi di genere del diritto consente di utilizzarle per il ripensamento e la riformulazione delle categorie stesse.

2.2. *La complessità dell'uguaglianza e la differenza di sesso e genere.*

La premessa della complessità impone anche sul piano della riflessione giuridica la considerazione di tutti gli elementi che, di volta in volta e come in una sorta di mosaico, contribuiscono a definire sesso e genere nell'esperienza umana e nel mestiere di vivere³², dentro il quale si annidano le trappole – spesso costruite dal diritto o dal diritto implicitamente presupposte – di gerarchizzazioni e subordinazione, fissità ed essenzializzazioni³³.

La definizione del principio costituzionale di uguaglianza dei sessi non può procedere ed essere orientata in una dimensione che si preoccupi semplicemente della rimozione delle discriminazioni a carico delle donne mediante norme che assicurano la parità di trattamento a prescindere dal sesso di appartenenza; essa deve assumere pienamente il riferimento a un principio antisubordinazione che riconosce l'esigenza fondativa e fondante di rimuovere la subordinazione del genere femminile al maschile, leggendo le condizioni di genere come un assetto di potere. La dimensione antidiscriminatoria resta comunque inclusa e incorporata nel principio antisubordinazione, costituendo una delle modalità attraverso le quali vengono modificate le condizioni della gerarchia di genere; mentre non potrebbe avvenire l'inverso, dal momento che la regola antidiscriminatoria della parità di trattamento non comporta la discussione delle condizioni di definizione del trattamento, ma solo la verifica delle condizioni per la sua applicazione (legittimando e confermando una operazione comparativa che identifica un universale maschile pre-definito come parametro e marca il femminile come differenza e come particolare con il segno del disvalore).

La regola antidiscriminatoria agisce l'uguaglianza, per così dire, in un

³² L'espressione "mestiere di vivere" richiama immediatamente, nella prospettiva della giurisprudenza costituzionale, la sent. n. 494/2002 sulla riconoscibilità dei figli nati da rapporti incestuosi: B. PEZZINI, *Dentro il mestiere di vivere: uguali in natura o uguali in diritto?*, in R. BIN-G. BRUNELLI-A. GUAZZAROTTI-R. PUGIOTTO-P. VERONESI (a cura di), *La "società naturale" e i suoi "nemici". Sul paradigma eterosessuale del matrimonio*, Giappichelli, Torino, 2010, 1-24.

³³ B. PEZZINI, *Implicito ed esplicito nel rapporto circolare tra genere e diritto*, in L. MORRA-B. PASA (a cura di), *Questioni di genere nel diritto: impliciti e crittotipi*, Giappichelli, Torino, 2015, 201-234.

processo ascensionale di inclusione, che apre al soggetto discriminato l'accesso a uno spazio prima o altrimenti precluso: ma lo spazio, pur risultando diversamente abitato, non viene ridefinito dal processo di inclusione; la mera prospettiva antidiscriminatoria rischia di risultare, troppo spesso e troppo facilmente, astrattamente neutralizzante o di smarrirsi nella vana rincorsa di un'impossibile simmetria tra sessi e generi³⁴.

La regola antisubordinazione, invece, agisce l'uguaglianza innestando un processo circolare di ri-definizione di tutti i soggetti coinvolti, in cui lo spazio stesso viene ridefinito per essere reso abitabile da tutti e da tutte.

La concezione antisubordinazione consente di pensare alla differenza di genere in modo *originario o costitutivo*, facendo sì che non sia la differenza di sesso (e in particolare, la differenza del sesso femminile) a essere invocata davanti alla norma per aspirare – in quanto *particolare* – all'inclusione nella norma assunta come *universale*, ma sia la norma stessa a essere posta in discussione «*in quanto generalità solo apparente (perché protegge e difende soltanto il potere d'uno dei due sessi)*»³⁵. L'attenzione viene così rivolta direttamente alle strutture sociali che producono le differenze tra i sessi, misurabili e rilevanti in termini di differenze di potere, di asimmetrie di accesso e di requisiti di possibilità; la differenza di genere è quindi costantemente interrogata senza che la focalizzazione sulla differenza in sé la possa naturalizzare o ipostatizzare e impedisca di leggerne la costante evoluzione e la intrinseca mobilità. Anche l'aspetto dilemmatico della differenza sessuale – comunque ricorrente, più o meno esplicitamente, nel dibattito politico e teorico – recede di fronte alla mobilità del rapporto di genere e alla variabilità delle definizioni dei due generi; molto più significativo e interessante rivolgere lo sforzo analitico e progettuale direttamente al tema della storicità, per comprendere chi abbia stabilito nel passato e chi abbia nel presente il potere di stabilire i caratteri della norma e come ciò avvenga³⁶.

L'analisi di genere deriva, dal complesso e dall'interazione delle norme costituzionali, una chiave interpretativa specifica delle contraddizioni di genere del diritto positivo.

Nella costituzione è, infatti, presente una densa trama di norme che

³⁴ Tema proposto esplicitamente dal convegno di Milano del 29 novembre 2018 “*MATER IURIS. Il diritto della madre: uscire dalla simmetria giuridica dei sessi nella procreazione*”; un'autrice particolarmente attenta al disvelamento della trappola della simmetria è S. NICCOLAI, *Femminismo ed esperienza giuridica. A proposito del ritorno di un'antica regola juris*, in A. SIMONE-I. BOIANO (a cura di), *Femminismo ed esperienza giuridica. Pratiche, Argomentazione, Interpretazione*, Edizioni Efesto, Roma, 2018, 27-74.

³⁵ M.A. BARRÈRE UNZUETA, *Diritto antidiscriminatorio, femminismo e multiculturalismo, Il principio di uguaglianza di donne e uomini come strategia per una rilettura giuridica*, in *Diritti delle donne tra particolarismo e universalismo*, in *Ragion pratica*, 23, 2004, 371.

³⁶ G. FRAISSE, *Il mondo è sessuato. Femminismo e altre sovversioni*, Nottetempo, Milano, 2019.

prendono in considerazione le relazioni tra uomini e donne e la loro posizione nei diversi ambiti della vita: le differenze dei sessi sono nominate e rilevano non solo con riferimento espresso ai sessi (così nell'art. 3 Cost.), ma anche in termini di genere, in quelle disposizioni che tracciano tutele e garanzie adeguatamente situate, confrontandosi con le differenti condizioni di fatto in cui si trovano gli uomini e le donne e i differenti ruoli sociali che gli uni e le altre ricoprono, particolarmente nella famiglia e nella riproduzione; norme che confermano e rafforzano – sia nella sfera familiare (gli art. 36, 37, 31), sia nella sfera pubblica (art. 29, 48, 51 e, successivamente, anche 117, comma 7) – il principio di uguaglianza già affermato nei principi fondamentali, consentendo che esso operi nella effettiva consistenza delle condizioni materiali di esistenza delle donne e degli uomini nella società. Il complesso delle disposizioni costituzionali richiamate, nel quadro della autodeterminazione dei percorsi di vita riconosciuta dai principi fondamentali del personalismo e di uguaglianza degli artt. 2 e 3 Cost., imprime alle relazioni tra i sessi, in tutti i contesti in cui si svolgono, la direzione volta alla rimozione di ogni forma della subordinazione di genere, per rendere possibile la valorizzazione della autonomia personale³⁷ secondo una declinazione sessuata (consapevole della differenza, non astrattamente neutralizzata).

È quanto riteniamo di definire nei termini di *principio antisubordinazione di genere*, per mezzo del quale la Costituzione italiana incorpora una prospettiva di ridefinizione dell'universale che non può più semplicisticamente coincidere con gli orizzonti e le categorie del diritto preesistenti in una prospettiva meramente assimilazionistica del "femminile" entro costruzioni normative e istituti definiti da un orizzonte di esperienza esclusivamente "maschile"; ogni riferimento al sesso/genere è pensabile solo attraverso la differenza che rende la prescrizione dell'uguaglianza tra i sessi un vero e proprio ossimoro³⁸, in una tensione intrinseca e costante che impone il superamento di ogni semplificazione neutralizzante, in cui l'uguaglianza è percepita come in-distinzione. Si impone un'elaborazione culturale più complessa della lettura della differenza dei sessi e dell'uguaglianza, da declinare in chiave antidiscriminatoria, antistigmatizzazione e, soprattutto, in chiave anti-subordinazione, valorizzando quella differenza che sarebbe resa irrilevante da un'uguaglianza normativa pensata in funzione meramente antidiscriminatoria.

Quanto all'ampiezza della sua estensione, la norma antisubordinazione

³⁷ Sull'autonomia si veda L. RONCHETTI, *L'autonomia e le sue esigenze*, Giuffrè, Milano, 2018.

³⁸ C. MACKINNON, *Feminism Unmodified. Discourses on Life and Law*, Harvard University Press, Cambridge, 1987; M. MINOW, *Making all the difference. Inclusion, exclusion, and American law*, Cornell University Press, Ithaca-London, 1990; D. MORONDO TARAMUNDI, *Il dilemma della differenza nella teoria femminista del diritto*, ES@, Pesaro, 2004.

di genere riguarda tutte le forme e le circostanze della relazione uomo-donna, in un certo senso come sua prima evidenza, e la sfera della riproduzione come ambito privilegiato di tale relazione; ma anche l'orientamento sessuale e tutte le articolazioni della relazione tra sesso e genere (transessualità, transgender, intersessualità ...): essa vale, infatti, a impedire la fissazione del riferimento al sesso corporeo come dato incontrovertibile, consentendo la visibilità dei corpi oltre il dimorfismo sessuale e l'apertura ai desideri della persona oltre il paradigma eterosessuale.

E ancora, nella misura in cui la definizione del genere è socialmente e storicamente determinata, la norma antisubordinazione agisce in una dimensione necessariamente mobile e dinamica, in quanto richiede la costante ri-definizione dei due generi, sfuggendo al rischio di isolare le caratteristiche associate al genere in una statica dimensione essenzialistica o naturalistica.

Infine, il principio antisubordinazione impedisce di considerare il genere irrilevante; nega, quindi, la neutralità astratta delle norme rispetto al genere e impone un approccio costantemente *gender sensitive*; semmai, ammette la neutralità delle formulazioni normative rispetto al sesso o, ricorrendo a un'espressione più precisa, la loro dualità o bi-direzionalità, che si ha quando la disposizione non individua a priori il sesso preferito, ma indica la condizione di subordinazione e/o sottorappresentazione di un sesso come presupposto per l'applicazione.